

ORIGINALE

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VII Polizia Locale</p> |  |
|---|--|---|

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 25.09.2020

REGISTRO GENERALE N. 1116 DEL 29-9-2020

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del d. lgs. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione

IL COMANDANTE

Premesso che:

- al fine di garantire l'applicazione di sanzioni accessorie previste del vigente Codice della Strada, si rende necessario usufruire di un servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che possa intervenire con celerità ed efficacia su tutto il territorio comunale;

- il Comune di Scicli, non disponendo delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio intende affidare lo stesso, a ditta idonea secondo quanto previsto sia dal Codice della Strada che da altre normative specifiche in materia;

Richiamata la delibera n. 103 del 18.09.2020, avente ad oggetto: "determinazione delle tariffe di rimozione e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del nuovo codice della strada", con la quale la Giunta Comunale, prendendo atto che è necessario usufruire di un servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal vigente Codice della Strada. Ha disposto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione biennale del servizio di che trattasi a idoneo operatore economico secondo quanto previsto sia dal codice della strada che da tutte le normative specifiche in materia;

Visto l'art. 159, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada) il quale dispone che: " Gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari";

Visto l'art. 354 del d.P.R. del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) che stabilisce che il servizio di rimozione , trasporto e custodia dei veicoli debba essere affidato in concessione biennale solo a soggetti in possesso di particolari requisiti di cui al medesimo art. 354;

Visto altresì l'art. 12 del d.P.R. n. 495/1992 recante disposizioni di ordine tecnico relative ai veicoli adibiti alla rimozione dei veicoli;

Ritenuto di stimare l'importo del servizio, ai soli fini dell'individuazione dell'impresa aggiudicataria, in € 16.394,00 (IVA esclusa);

Precisato che tale importo deve intendersi come indicativo, non impegnativo né vincolante per l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio;

Ritenuto opportuno procedere ad indagine esplorativa di mercato, attraverso avviso pubblico, al fine di individuare gli operatori economici specializzati nel settore da invitare alla successiva

procedura di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dando atto che la procedura viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “ SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it;

Vista l'art. 2 della legge di conversione n. 120 del 11.09.2020 recante “ misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che prevede che “ *fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura e, incusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00...* ”;

Visto lo schema di “ Avviso pubblico”, allegato al presente provvedimento, da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune di Scicli : www.comune.scicli.rg.it sezione avvisi, bandi e gare nonché su amministrazione trasparente – nadi di gare e contratti;

Evidenziato che alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che, entro il termine indicato nell'avviso, provvederanno a registrarsi ed abilitarsi, per il Comune di Scicli, alla piattaforma SINTEL;

Dato atto che, con la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, non è indetta alcuna procedura di gara, avendo lo stesso natura meramente esplorativa, non vincolante per la Stazione Appaltante la quale si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere con l'invio della lettera d'invito a presentare offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Richiamati:

- il codice degli appalti e contratti di cui al D.lgs. 50/2016;
- le linee Guida ANAC n. 4/2018 relative agli affidamenti sotto le soglie di rilevanza comunitaria;
- il Regolamento Comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 18/06/2019;
- l'art. 65 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 supplemento ordinario n. 25/L del 18/07/2020 che introduce l'esonero per le stazioni appaltanti del versamento dei contributi all'Anac;
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 “Decreto semplificazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 – supplemento ordinario n. 24/L del 16/07/2020;
- la legge n. 120 del 11.09.2020

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 5 del 01/02/2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, modificata dalla determina sindacale n. 19 del 02/07/2020;

Vista la propria determina n. 78 del 23.07.2020 – R.G. n. 844 del 24.07.2020 di organizzazione del Settore VII Polizia Locale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1) di approvare :

- lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del “ servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione (all. a)

- il capitolato speciale d'appalto (all. b)

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, con la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, non è indetta alcuna procedura di gara avendo lo stesso natura meramente esplorativa, non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera d'invito a presentare offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse;

3) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Rup del presente procedimento l' Isp. Ereddia Maria Concetta;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa;

5) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza;

Il RUP

Isp. Maria Concetta Ereddia

Isp. Maria Concetta Ereddia



Comandante

(Dott. ssa Maria Rosa Portelli)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII
POLIZIA LOCALE



AVVISO PUBBLICO

(approvato con determina n. ___ del ___ R.G. n. ___ del ___)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D. LGS. 285/1992 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

Si rende noto che il Comune di Scicli intende procedere all'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione, previa indagine di mercato, per selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

INFORMAZIONI GENERALI

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Scicli – Via Francesco Mormino Penna n. 02 – 97018 Scicli (Rg) . Codice fiscale 00080070881

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Responsabile del procedimento è isp. Ereddia Maria Concetta tel. 0932 835955 e mail : vigili.urbani@comune.scicli.rg.it

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici, oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e dei requisiti previsti dall'art. 354, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto della gara, nonché tutti i requisiti previsti dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto;

4. DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio avrà durata biennale a decorrere dalla data di formale assegnazione del servizio, con possibilità di proroga, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 167 comma 4, lett. a) e art. 106 comma 11 del d. Lgs. 50/2016 e smi, per un periodo di sei mesi in relazione all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

5. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO. Il valore stimato del servizio ammonta ad € 16.394,00 (IVA esclusa) . Detto importo deve intendersi indicativo, non vincolante per l' Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'impresa che risulterà aggiudicataria, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio. Nessun onere è a carico di questo Ente.

6. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI : CPV 50118100-6 "servizi di soccorso e rimozione veicoli"

7. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Scicli

8. DOCUMENTAZIONE: il presente avviso e lo schema di capitolato d'appalto sono disponibili sul sito internet del Comune di Scicli all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> , nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e sul sito amministrazione trasparente

9. PROCEDURA: La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. **Pertanto gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno registrarsi e abilitarsi per le procedure indette dal Comune di Scicli, alla predetta piattaforma entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.**

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento che dovrà essere dichiarato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura finalizzata all'affidamento.

10. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE : gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento, dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del _____ (_____) , all'Ufficio Protocollo del Comune di Scicli la propria disponibilità.

La domanda può essere inviata a mezzo posta raccomandata A.R. , mediante corrieri o agenzie di recapito o consegnata a mano all' ufficio Protocollo. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute oltre detto termine non saranno ammesse alla procedura.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

11. LINGUA: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI : La manifestazione di interesse deve:

- essere rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

- essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- essere altresì, possibilmente, corredata dell'indirizzo PEC del concorrente ove la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare eventuali richieste e/o comunicazioni.

13. CRITERIO DI AFFIDAMENTO. Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 2 della legge di conversione n. 120 dell'11.09.2020 recante: " misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", previa consultazione degli operatori economici individuato con la presente indagine di mercato, con il criterio del massimo aggio (espresso con unico rialzo), da corrispondere a questo Ente sulla base delle tariffe approvate con delibera di Giunta Municipale n. 103 del 18.09.2020 ;

14. ULTERIORI INFORMAZIONI.

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, non è richiesto in alcun

modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'invito a presentare offerta verrà rivolto ad un numero massimo di dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse. Si procederà alla gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Il presente avviso è una semplice ricerca di mercato e non vincola l'Amministrazione in alcun modo, non può dunque determinare diritto alcuno in capo agli offerenti atteso l'intervento esplorativo della ricerca. Ai partecipanti non sarà corrisposto rimborso alcuno, a qualsivoglia titolo o ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, rinviare, non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo alla gara stessa dandone comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Scicli all'indirizzo www.comune.scicli.rg.it, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento regolata dal presente avviso. Tali dati vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione del contraente, in particolare in adempimento degli obblighi di legge. Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità: - Gestione della procedura di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi, forniture, alle quali l'interessato ha deciso di partecipare; - Verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale; - Adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara e relative pubblicazioni- Predisposizione dell'eventuale documentazione fiscale e contabile; - Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;- Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

16. PROCEDURA DI RICORSO. Può essere presentato ricorso, entro trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale .

17. PUBBLICAZIONE AVVISO. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>, nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e sul sito amministrazione trasparente- sezione bandi di gara e contratti.

ALLEGATI:

- delibera di G.C. n. 103 del 18.9.2020
- capitolato d'appalto

Il RUP

Il Comandante



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII

POLIZIA LOCALE



AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO A MEZZO CARRO ATTREZZI, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL CDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCICLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il R.U.P.

Il Comandante di P.M.

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di prelievo, trasporto, deposito, custodia e relativa restituzione dei veicoli in genere, rimossi, recuperati o comunque prelevati sul territorio comunale nell'ambito dei compiti istituzionali della Polizia Locale di Scicli, senza oneri nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che siano:

- a) in sosta o fermata irregolare, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco ai sensi dell'art. 159 e 215 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 354, 397 e 398 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) in sosta, anche regolare, che costituiscono pericolo per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico o per motivi contingibili e urgenti;
- c) coinvolti in incidenti stradali ed il cui conducente sia impossibilitato alla sua rimozione. In tal caso, il compimento dell'attività della rimozione viene effettuato per conto del conducente impossibilitato, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Scicli.
- d. soccorso dei veicoli dell'Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione.

Con l'affidamento del servizio, il concessionario si obbliga:

- a) a rimuovere gli automezzi che saranno indicati dalla Polizia Municipale;
- b) alla ricezione e custodia del verbale redatto dall'Agente di Polizia Municipale circa lo stato di consistenza del mezzo da rimuovere;
- c) al trasporto del mezzo prelevato presso la depositaria;
- d) alla custodia del mezzo prelevato e depositato;

Sono esclusi dal servizio oggetto del presente appalto:

- il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro e/o confisca amministrativa, per violazioni al codice della strada, già regolamentato dalla Prefettura di Ragusa, con apposita procedura.

- il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati e/o classificabili come rifiuti speciali.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

Art. 2 Durata del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto ha durata biennale, come previsto dall'art. 354 del d.P.R. 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), a decorrere dalla data di formale assegnazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio, per un periodo massimo di sei mesi, ai fini dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento.

Art. 3 Valore stimato della concessione

Il valore complessivo stimato del servizio è di € 16.394,00 (IVA esclusa)

Art. 4 Disciplina della concessione e obblighi del concessionario

Il servizio di rimozione dovrà essere ordinato esclusivamente dalla Polizia Municipale, e secondo

secondo le disposizioni da questa impartite. Gli operatori della Polizia Municipale richiedenti rimarranno sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata dei veicoli e avranno cura di redigere un apposito verbale di rimozione ed affidamento in custodia, sottoscritto anche dal custode, in cui verrà dato atto delle condizioni generali del veicolo e degli eventuali danni provocati ad esso durante l'intervento.

Il Concessionario del servizio deve:

- 1) assicurare la costante presenza, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni feriali e festivi, di un veicolo per uso speciale di cui all'art. 203/2°, lett. f) del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 ed all'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (nel seguito denominato carro attrezzi), con personale addetto in numero sufficiente ad espletare l'intervento richiesto nella massima sollecitudine e, comunque, non oltre trenta minuti dalla chiamata; nei casi di intervento plurimo le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Polizia Municipale;
- 2) assicurare la disponibilità di almeno un veicolo con le caratteristiche di cui al punto precedente negli orari preventivamente comunicati in occasione di particolari manifestazioni al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi che si potrebbero, con buona probabilità, venire a determinare;
- 3) garantire, con proprio personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e festivi, consentendo il pagamento degli importi dovuti tramite strumenti elettronici (bancomat e/o carte di credito), e rilasciando quietanza con numero progressivo, utilizzando apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune di Scicli.
- 4) Il concessionario deve inoltre comunicare al Responsabile dell'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale ogni 7 giorni l'elenco dei veicoli rimossi ed ancora in giacenza. Qualora il veicolo oggetto della rimozione sia stato immatricolato all'estero o con targa EE, prima della sua restituzione il concessionario dovrà verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285. In caso contrario il concessionario non dovrà effettuare la restituzione, avvisando la Polizia Municipale;
- 5) garantire un numero di 20 trasporti gratuiti, anche al di fuori del territorio comunale di Scicli, con una distanza massima di 40 km, per ogni annualità del contratto a favore di veicoli in avaria di proprietà del Comune di Scicli.
- 6) espletare l'intervento di rimozione richiesto dalla Polizia Locale con la massima sollecitudine, entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

Art. 5 – Arrivo dell'interessato durante le operazioni di rimozione

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione e il carro attrezzi sia già presente o arrivi immediatamente dopo, sarà tenuto a corrispondere l'importo relativo al diritto di chiamata ed all'indennità chilometrica.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato dell'aggiudicatario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta fiscale. La rimozione si intende iniziata quando il veicolo in sosta vietata sia stato completamente agganciato dal carro attrezzi e sollevato da terra. Con l'avvenuto aggancio del veicolo, l'aggiudicatario assume ad ogni effetto di legge le responsabilità del custode.

L'importo relativo alle operazioni di carico e scarico dovrà essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato già caricato.

La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del concessionario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Art. 6 – Diritto di chiamata

Nel caso in cui il servizio sia stato attivato dalla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale e il carro attrezzi abbia raggiunto il sito dell'intervento ma la rimozione non abbia avuto luogo:

- per difficoltà oggettive non prevedibili (collegate alle caratteristiche strutturali della strada, alla posizione o alle condizioni del veicolo, all'ingombro della sede stradale, ecc. attestate dall'operatore di Polizia Municipale intervenuto)
- per l'annullamento della chiamata e per l'arrivo del conducente e/o del proprietario dovrà essere corrisposto esclusivamente, l'importo relativo alla voce "diritto di chiamata".
- l'importo previsto potrà essere direttamente ed esclusivamente addebitato al conducente (se identificato) o al proprietario del veicolo senza che l'appaltatore possa vantare pretese o diritti nei confronti dell'Amministrazione per le spese a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 7- rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

- L'appaltatore si obbliga, senza nulla pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli regolarmente parcheggiati tutte le volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
- L'appaltatore si obbliga, inoltre, senza nulla pretendere dall'Ente alla rimozione di tutti i veicoli dell'Ente che per avaria o per altre cause necessitano di essere trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi all'uopo attrezzati.
- Anche nelle circostanze di cui sopra la ditta dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente con il proprio carri attrezzi, su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

Art. 8 – Divieti di rimozioni

E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Art. 9 – Divieto di rimozione dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.

- fermo restando il divieto di rimozione previsto dall'articolo 354, c.4 del D.P.R. n. 495/92, nelle circostanze in cui un veicolo al servizio di persone con ridotta capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo visibile il contrassegno venga lasciato in sosta vietata in luoghi dove per legge o per disposizione dell'Ente proprietario della strada è prevista la rimozione ovvero dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, esso può essere spostato nelle più immediate vicinanze.
- la ditta affidataria si obbliga, senza nulla pretendere dal Comune, con la stessa diligenza e tempistica previste dal presente capitolato ad effettuare il servizio di spostamento temporaneo dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.
- nei casi di avvenuto spostamento dei veicoli previsti dal presente articolo, le spese sostenute dall'aggiudicatario possono essere addebitate, nei modi di legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono quantificate nella misura prevista per le tariffe di rimozione, diminuite della metà.

Art. 10 – Restituzione del veicolo rimosso

- i veicoli rimossi sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.
- per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o persona da lui delegata, si deve presentare al responsabile del luogo di deposito, provando il titolo alla restituzione e versando le spese di

intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolato che saranno trasfuse in apposite tabelle che l'aggiudicatario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.

- dell'avvenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato e una va consegnata al Comando di P.M., e deve contenere un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti all'aggiudicatario.

Art. 11 Requisiti di partecipazione e durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio avrà durata biennale, senza rinnovo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio. E' prevista la sola ipotesi di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Requisiti dell'appaltatore:

- a. essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A. per l'attività oggetto della presente procedura;
- b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992
- c. possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ovvero di avere regolarmente effettuato segnalazione certificata di inizio attività di rimessa veicoli almeno trenta giorni la data di partecipazione alla presente procedura;
- d. di essere in possesso o avere la disponibilità esclusiva di almeno n. 1 (un) veicolo per uso speciale con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del d.P.R. n. 495/92. I veicoli con i quali svolgerà il servizio dovranno possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. Dovranno inoltre, essere dotato di attrezzature a rimuovere prontamente tutte le tipologie di veicoli compresi quelli aventi organi di movimento bloccati;
- e. avere in dotazione almeno n. 2 (due) coppie di attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli come previsto dal comma 3 dell'art. 159 del Cds e art. 355 del Regolamento di esecuzione al Cds
- f. avere la disponibilità, nella qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale, di una depositaria giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia, dotata delle misure di sicurezza/anticendio previste dalla normativa vigente e protetta da adeguata recinzione, con capienza adeguata e comunque non inferiore a 20 (venti) posti. La depositaria deve essere ubicata nel territorio del Comune di Scicli, e non oltre i 10 Km dal centro urbano.
- g. disporre di personale idoneo ed in possesso della patente di guida prescritta;
- h. essere munito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile
- i) essere in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 12 Requisiti dei veicoli da impiegarsi e della depositaria

Il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di almeno un veicolo idoneo alla rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente omologati ed immatricolati a tale uso.

Di tali veicoli dovrà essere presentata copia conforme delle carte di circolazione ed elenco dettagliato degli stessi, comunicando tempestivamente ogni variazione.

Il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione una depositaria, di cui sarà depositata planimetria 1/100, dotata delle misure di sicurezza ed antincendio (C.P.I.) previste dalle normative

vigenti in materia ed opportunamente delimitata da un muro o da idonea recinzione. La capienza non deve essere inferiore a venti posti per autoveicoli ed a venti posti per ciclomotori e motocicli. La depositaria dovrà essere dotata di un recapito telefonico

Art. 13 Requisiti del personale operante

Il servizio dovrà essere svolto con personale adeguato in possesso della professionalità richiesta dalla natura delle prestazioni, che tenga una condotta corretta ed irreprensibile, con abbigliamento e dispositivi in dotazione conformi alle norme antinfortunistiche e munito di apposito cartellino di riconoscimento. Il Comune di Scicli potrà chiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio ed in tal caso il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Art. 14 – canone

- le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, presso la depositaria, saranno ripartite tra il Comune e l'affidatario, nella misura iniziale minima a base d'asta del 10% a favore del Comune mensilmente e entro il giorno 15 del mese successivo con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale;
- l'affidatario, quale agente contabile ad ogni effetto di legge, dovrà inoltre presentare rendiconto dettagliato con cadenza trimestrale, con termini entro il decimo giorno successivo, nonché tutti i rendiconti previsti dalla vigente normativa.
- qualora entro il termine indicato l'appaltatore non provveda al pagamento del canone dovuto, sarà considerato agli effetti di legge in mora, senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto. Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per sessanta giorni il rapporto si riterrà automaticamente risolto.

Art. 15 – mancato recupero delle spese

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo risultasse non dovuto o impossibile il recupero delle spese di intervento, di rimozione e di custodia (mancato ritiro, ecc.) l'affidatario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune di Scicli.

Art. 16 – Determinazione delle tariffe.

Il servizio non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Scicli, consistendo la remunerazione dell'affidatario nell'introito delle tariffe di cui D.M. 4 settembre 1998 n. 401, come determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18.09.2020

- le tariffe che il concessionario deve applicare per la rimozione dei veicoli: sono quelle individuate e stabilite dal presente capitolato in base al D.M. 4 settembre 1998 n. 401-
- l'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare all'affidatario deriva dalla somma delle seguenti distinte 4 voci:

- 1. diritto di chiamata**
- 2. operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo**
- 3. indennità chilometrica**
- 4. custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto**

TARIFFE SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

A titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite, il Concessionario provvederà all'introito delle tariffe (che devono intendersi comprensive di IVA) che di seguito vengono riportate:

MASSA VEICOLI FINO A 1,5 TONNELLATE

| Tipologia intervento | Tariffa in euro |
|--|------------------------------------|
| a)Diritto di chiamata | Euro 14,00 |
| b) Operazioni di carico e scarico | Euro 21,00 |
| c) Indennità chilometrica | Voce variabile euro 3,00/Km |
| Tariffa a Scicli-lungi - A+B+C (€ 3,00*2 Km tot € 6,00) | € 41,00 |
| Tariffa a Cava d' Aliga A+B+C (€ 3,00*7 Km tot € 21,00) | € 56,00 |
| Tariffa a Sampieri A+B+C (€ 3,00*8 Km tot € 24,00) | € 59,00 |
| Tariffa a Donnalucata A+B+C (€ 3,00*6 Km tot € 18,00) | € 53,00 |

MASSA VEICOLI SUPERIORI A 1,5 TONNELLATE E FINO A 3,5 TONNELLATE

| Tipologia intervento | Tariffa in euro |
|--|-------------------------------------|
| Diritto di chiamata | Euro 17,50 |
| Operazioni di carico e scarico | Euro 35,00 |
| Indennità chilometrica | Voce variabile euro 3,00 /Km |
| Tariffa a Scicli-lungi - A+B+C (€ 3,00*2 Km tot € 6,00) | € 58,50 |
| Tariffa a Cava d' Aliga A+B+C (€ 3,00*7 Km tot € 21,00) | € 73,50 |
| Tariffa a Sampieri A+B+C (€ 3,00*8 Km tot € 24,00) | € 76,50 |
| Tariffa a Donnalucata A+B+C (€ 3,00*6 Km tot € 18,00) | € 70,50 |

MASSA VEICOLI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE

Si applicano le tariffe previste per i veicoli di massa compresa tra 1,5 e 3,5 tonnellate aumentate del 10% per ogni tonnellata.

DISPOSIZIONI COMUNI

- In orario notturno, compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00, nonché per tutte le giornate festive, è prevista una maggiorazione pari al 30% sulle tariffe;
- Per interventi, effettuati con un unico veicolo di rimozione ma con prelevamento nello stesso luogo o zone attigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi tra i veicoli rimossi, mentre la tariffa di carico e scarico va pagata da tutti gli utenti.

Le tariffe di custodia, IVA inclusa, sono le seguenti:

| TIPO VEICOLO | TARIFFA GIORNALIERA | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | Al coperto | | All'aperto | |
| | Fino a 30 gg | Oltre 30 gg | Fino a 30 gg | Oltre 30 gg |
| Ciclomotori fino a 200 cc | 1,52 | 0,82 | 2,23 | 0,93 |
| Ciclomotori oltre a 200 cc | 2,56 | 1,14 | 3,54 | 1,25 |
| Autoveicolo fino a 1000cc | 3,54 | 1,25 | 5,28 | 2,07 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|
| Autoveicolo da 1000 a 2000 cc | 4,30 | 1,63 | 6,15 | 2,23 |
| Autoveicolo oltre 2000 cc | 5,23 | 2,01 | 6,59 | 2,56 |
| Rimorchi agricoli – macchine operatrici | 8,38 | 4,68 | 10,83 | 6,04 |
| Autocarri fino a 5 ton. | 11,60 | 7,29 | 15,02 | 9,42 |
| Autocarri oltre 5 ton. | 12,85 | 8,06 | 19,33 | 12,03 |

La custodia sarà gratuita per le prime 24 ore.

Ad ogni variazione, non potrà essere apportata alcuna modifica all'aggio percentuale derivante dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario a sua volta sarà tenuto a versare all'Amministrazione Comunale la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Il versamento sarà effettuato direttamente all'aggiudicatario dai proprietari/conducenti dei veicoli oggetto di intervento.

Art. 17: Costi del servizio

Lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di cui al presente capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Scicli

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 lett.vv), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo.

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso dell'espletamento dello stesso dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

Ne consegue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria del Concessionario.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dal Concessionario, o suo delegato.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dal Comune di Scicli

Qualora i veicoli impediscano lo svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell'Amministrazione saranno oggetto di rimozione o spostamento tecnico.

In tal caso nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dall'Amministrazione.

Tutti gli incassi derivanti dalla gestione sono riscossi e introitati direttamente dall'aggiudicatario . L'aggiudicatario dovrà versare al Comune la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Il versamento delle somme riscosse di competenza del Comune sarà effettuato sul conto della

tesoreria comunale , in rate mensili entro il giorno 15 del mese successivo. Copia della ricevuta di versamento sarà consegnata al Comando di Polizia Locale..

In caso di ritardo nel versamento del canone di concessione sarà applicata una penale consistente in:

- interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo;
- interessi moratori qualora il versamento avvenga oltre i primi 15 giorni;
- decorsi infruttuosamente 60 giorni si procederà ad incamerare le somme dalla cauzione e alla risoluzione del contratto

Art. 18: Interventi a rischio e carico del concessionario

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

Art. 19 Infortuni e danni.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.

Il concessionario assume altresì l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti possa derivare all'Amministrazione Comunale e/o a Terzi.

L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente alla rimozione, trasporto e custodia del veicolo rimosso.

Art. 20 Penalità.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- **euro 50,00** in caso di effettuazione dei servizi in oggetto da parte del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria senza cartellino identificativo;
- **euro 50,00** in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente dell'aggiudicatario, all'atto di avvio del servizio
- **euro 100,00** in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;
- **euro 100,00** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti dal Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
- **euro 200,00** in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- **euro 200,00** in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;
- **euro 300,00** in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;

Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto all'affidatario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.

L'affidatario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione

Comunale.

Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art. 21 Cessione del contratto e sub-appalto del servizio

E' fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

Art. 22 Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese relative all'atto di concessione, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32 c.14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario del servizio decade dall'aggiudicazione della concessione nel caso in cui non ottemperi ad uno dei seguenti obblighi:

- versamento cauzione definitiva nei tempi e nelle modalità indicate;
- pagamento di tutte le spese contrattuali.

Art.23 Responsabile del servizio

L'appaltatore dovrà indicare nominativamente un proprio Responsabile del Servizio che risponderà al Comando Polizia Municipale del controllo e del coordinamento di tutte le attività contrattualmente previste, fornendone il recapito telefonico di rete fissa, mobile e l'indirizzo di posta elettronica. Il Responsabile sarà il referente del Comando e provvederà alle verifiche previste nel capitolato.

Art. 24 Controlli

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, attraverso operatori della Polizia Locale, effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte dell'affidatario

Art. 25 Responsabilità e coperture assicurative

Restano a carico dell'impresa aggiudicatrice eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esercizio della gestione, nonché eventuali infortuni sia al personale addetto ai lavori sia a terzi. L'affidatario è responsabile della rispondenza alle norme di legge dei veicoli e delle attrezzature usati.

Il concessionario deve:

- stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli per un massimale non inferiore a € 1.549.370,69 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e non inferiore a € 2.582.284,49 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- inoltre l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati,
- è a carico dell'aggiudicatario del servizio ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di

- danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione
- l'aggiudicatario del servizio si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare nonchè per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati
- l'aggiudicatario del servizio è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati
- deve altresì presentare l'espressa rinuncia ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile del risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in esse custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, e custodia del veicolo.

Art. 26. - norma in materia di sicurezza e prevenzione

E' fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei luoghi di lavoro" (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Art. 27. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonchè i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare, impegnandosi a comunicare entro e non oltre sette giorni le eventuali variazioni intervenute.

Art. 28 Norme in materia di sicurezza

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di "Salute e Sicurezza dei Lavoratori" e tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e sono a suo carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni, antiinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 27 Riservatezza, privacy e protezione dei dati personali

L'A.C. e il Concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo, si impegnano a:

- rispettare le disposizioni di legge e il regolamento in materia di protezione dei dati personali;
- di prestare consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
- di rispondere del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento;

Per tutto il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito del servizio aggiudicato, rispettando il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità della concessione.

I dati possono essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo, adottando tutte le misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali, dei dati stessi, nonchè di accesso non autorizzato.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il Responsabile del Servizio dell'appaltatore ed i loro incaricati e potranno essere comunicati a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di credito e assicurativi, agenti di commercio e ad ogni altro soggetto cui sia necessaria la comunicazione per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 29. Risoluzione del contratto e recesso

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- quando il Comune e l'impresa aggiudicataria, per mutuo consenso, concordano sull'estinzione anticipata del contratto;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità nella prestazione da parte dell'impresa aggiudicataria per causa ad essa non imputabile;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- frode, negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione dell'attività;
- inosservanza della normativa sulla salute e tutela dei lavoratori;
- inosservanza degli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali;
- cessione dell'azienda;
- quando il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- quando sopravvenga una delle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla relativa stipulazione dei contratti;
- omesso pagamento del canone dovuto al Comune.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto per motivi di opportunità, anche quando siano già iniziate le relative prestazioni

Art. 30: Esecuzione del servizio in danno del concessionario

Qualora il concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla presente concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'affidatario del servizio, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 31 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto di concessione del servizio sarà competente il foro di Ragusa.

Il RUP

Il Comando P.M.